

### IN QUESTA EDIZIONE



1. Ripristinato il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento ai fini della presentazione degli elenchi INTRASTAT
2. L'obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti può essere assolto anche con la sola indicazione nella nota integrativa
3. Fideiussione immobili da costruire: approvato il modello standard
4. Contributi fino all'80% sulle spese per l'industria 4.0
5. Solo per le imprese site in Alto Adige: interventi per la promozione della digitalizzazione delle microimprese nel periodo 2022-2023

**1**

### **Ripristinato il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento ai fini della presentazione degli elenchi INTRASTAT**

Per soggetti IVA

Informiamo che è stato ripristinato il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento ai fini della presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT (delle cessioni/acquisti di beni intracomunitari, delle prestazioni di servizi rese/ricevute a/da soggetti passivi UE). Di conseguenza, non vale più il termine del giorno 30 del mese successivo al periodo di riferimento (vedasi la nostra precedente newsletter 13/2022).

Ricordiamo che a seconda delle operazioni effettuate, dovranno essere presentati i seguenti elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie:

<b>TIPOLOGIA OPERAZIONI e Modelli INTRASTAT da utilizzare</b>	
Elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea ( <b>OPERAZIONI ATTIVE</b> ):	
— cessioni intracomunitarie di beni comunitari	<b><i>Intra 1-bis</i></b>
— prestazioni di servizi rese, diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	<b><i>Intra 1-quater</i></b>
Elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea ( <b>OPERAZIONI PASSIVE</b> ):	
— acquisti intracomunitari di beni comunitari	<b><i>Intra 2-bis</i></b>
— prestazioni di servizi ricevute di cui all'art. 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	<b><i>Intra 2-quater</i></b>

Ricordiamo anche che la periodicità della presentazione dei modelli INTRASTAT può essere riepilogata come segue:

Modello	Tipologia operazioni effettuate	Periodicità di trasmissione e soglie	fini fiscali	fini statistici
<b>INTRA 2bis</b>	acquisto beni intracomunitari	mensile: se in almeno uno dei 4 trimestri precedenti l'importo totale è stato pari o superiore a Euro 350.000*	esonero	si
		Non è più prevista la presentazione con cadenza trimestrale	esonero	no
<b>INTRA 2quater</b>	servizi intracomunitari ricevuti/acquistati	mensile: se in almeno uno dei 4 trimestri precedenti l'importo è stato pari o superiore a Euro 100.000	esonero	si
		Non è più prevista la presentazione con Trimestrale	esonero	no
<b>INTRA 1bis</b>	Cessioni intracomunitarie di beni	mensile: se in almeno uno dei 4 trimestri precedenti l'importo è stato pari o superiore a Euro 50.000. Per le cessioni di beni, l'indicazione dei dati statistici nel Modello INTRA 1-bis è obbligatoria solo nel caso in cui, in uno dei 4 trimestri precedenti, l'ammontare cessioni intracomunitarie di beni supera i Euro 100.000.	Si	no

		trimestrale: se nei 4 trimestri precedenti l'importo è stato inferiore a Euro 50.000.	Si	no
<b>INTRA 1quater</b>	servizi intracomunitari resi/venduti	mensile: se in almeno uno dei 4 trimestri precedenti l'importo è stato pari o superiore a Euro 50.000.	Si	si
		trimestrale: se nei 4 trimestri precedenti l'importo è stato inferiore a Euro 50.000.	Si	si

*\*soglia elevata a partire dal 1° gennaio 2022, in luogo di Euro 200.000,00.*

I soggetti che presentano un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia di riferimento devono presentare l'elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata.

## **2 L'obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti può essere assolto anche con la sola indicazione in nota integrativa**

Per soggetti IVA

---

Ricordiamo che gli enti non commerciali, le società cooperative (con l'esclusione delle cooperative sociali), le imprese iscritte al Registro delle imprese (società di capitali, società di persone, ditte individuali) hanno l'obbligo di pubblicare i contributi pubblici ricevuti, come avevamo già illustrato in nostre precedenti circolari; tale obbligo doveva essere adempiuto finora entro giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. L'obbligo ricade sugli aiuti percepiti a titolo di: sovvenzioni, sussidi, contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi), vantaggi economici (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l'utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato). Non sono oggetto di pubblicizzazione le somme percepite dai soggetti sopra elencati a fronte di prestazioni di servizio o cessione di beni, vantaggi fiscali (es. crediti d'imposta) ed altri aiuti aventi carattere generale (ad es. riconosciuti a tutti i soggetti che presentano determinate condizioni). Non sono oggetto di pubblicazione in ogni caso i contributi, sovvenzioni o aiuti rilevanti, se la somma complessiva percepita nell'anno non supera l'importo di euro 10.000,00, nonché i contributi, sovvenzioni o aiuti che risultano pubblicati sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). In linea generale i contributi, sovvenzioni o aiuti dovranno essere indicati secondo il principio di cassa e dunque dovranno essere indicati nell'anno in cui sono stati incassati. Nei casi in cui non sarà possibile utilizzare tale principio farà fede l'anno di fruizione o di concessione.

La pubblicazione poteva avvenire finora come segue:

- Società di capitali ed equiparati (Srl, SpA, consorzi a.r.l., cooperative, ecc.): l'obbligo di pubblicizzare viene assolto in nota integrativa, visto che il bilancio viene pubblicato al registro imprese;
- Soggetti diversi dalle società di capitali ed equiparati: l'obbligo di pubblicizzare viene assolto mediante pubblicazione sul proprio sito internet; in mancanza di proprio sito internet sul sito dell'associazione di categoria di appartenenza entro il 30 giugno dell'anno successivo alla percezione degli aiuti.

Ora è stato confermato da parte del legislatore che l'obbligo di pubblicazione relativa ai contributi pubblici ricevuti può essere assolto mediante l'indicazione dei medesimi nell'ambito della nota integrativa al bilancio d'esercizio, anche con riferimento ai soggetti che redigono il bilancio abbreviato (dunque in luogo della pubblicazione sul proprio sito internet o sul sito dell'associazione di categoria). In tal caso l'adempimento va assolto nel termine previsto per la redazione/deposito del bilancio d'esercizio, anziché entro il 30.06. dell'anno successivo all'erogazione del beneficio.

### 3

#### **Fideiussione immobili da costruire: approvato il modello standard**

Per tutti i soggetti

---

Ricordiamo che nel settore edile vige l'obbligo, posto a carico del costruttore, del rilascio di una fideiussione per immobili da costruire, a favore dell'acquirente, di importo pari alle somme riscosse o ancora da riscuotere fino al trasferimento della proprietà dell'immobile.

Con il Decreto Ministeriale n. 125/2022 è stato disposto che la fideiussione da rilasciare deve essere rilasciata secondo un modello standard, il quale è applicabile a tutte le fideiussioni stipulate dal 23/09/2022. Pertanto in futuro si evita che siano emesse fideiussioni che poi in sede di escussione si rivelano essere prive di valore giuridico concreto. Il modello di fideiussione standard è scaricabile da internet al seguente link:

[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.data PubblicazioneGazzetta=2022-08-24&atto.codiceRedazionale=22G00134&elenco30giorni=false](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.data PubblicazioneGazzetta=2022-08-24&atto.codiceRedazionale=22G00134&elenco30giorni=false)

Facciamo presente che le fideiussioni rilasciate antecedente all'obbligatorio nuovo modello standard conserveranno efficacia sino alla loro scadenza contrattuale.

### 4

#### **Contributi fino all'80% sulle spese per l'industria 4.0**

Per soggetti IVA

---

Le imprese e i centri di ricerca possono chiedere un contributo sulle spese per l'industria 4.0, cioè un contributo alla spesa fino all'80% dei costi ammissibili per la realizzazione di progetti di ricerca e innovazione tecnologica legati al Piano Transizione 4.0.

La relativa domanda, per progetti di altissima digitalizzazione, dev'essere presentata in via telematica dalle ore 10 alle ore 18, dal lunedì al venerdì, a partire dal 21 settembre 2022; il caricamento dei dati potrà essere iniziato già dalle ore 10 del 14 settembre 2022, attraverso il sito di "Infratel Italia". Sono ammissibili agli incentivi le imprese di qualsiasi dimensione, costituite in forma societaria e che esercitano attività industriali di produzione di beni e servizi, agro – industriali, artigiane, di trasporto, di servizi alle imprese che esercitano le predette attività, nonché i centri di ricerca con personalità giuridica. Le grandi imprese sono ammissibili soltanto nell'ambito di un progetto che preveda una collaborazione effettiva con le piccole e medie imprese beneficiarie. Potranno essere presentati anche progetti in forma congiunta, fino ad un numero massimo di cinque partecipanti per ciascun progetto.

Ulteriori informazioni a riguardo sono reperibili in internet al seguente link: <https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-24-giugno-2022-fondo-per-interventi-volti-a-favorire-lo-sviluppo-delle-tecnologie-e-delle-applicazioni-di-intelligenza-artificiale-blockchain-e-internet-of-things-modalita-e-termini-per-concessione-ed-erogazione-delle-agevolazioni-2>

Siccome le risorse sono limitate – per ora sono 45 milioni di euro -, è consigliabile di presentare la propria domanda quanto prima possibile.

**5**

## **Solo per le imprese site in Alto Adige: interventi per la promozione della digitalizzazione delle microimprese nel periodo 2022-2023**

Per soggetti IVA

---

La Giunta Provinciale dell'Alto Adige, con delibera n. 581 del 23/08/2022, ha messo a disposizioni 6 milioni di euro ai fini di incentivare la digitalizzazione da parte delle microimprese nel periodo 2022-2023; la menzionata delibera può essere scaricata in internet al seguente link:

[https://www.provincia.bz.it/aprov/giunta-provinciale/delibere.asp?act\\_search=&act\\_subjectIt=&act\\_number=581&act\\_from=&act\\_to=&act\\_type=&act\\_action=0s](https://www.provincia.bz.it/aprov/giunta-provinciale/delibere.asp?act_search=&act_subjectIt=&act_number=581&act_from=&act_to=&act_type=&act_action=0s)

In sostanza, imprese individuali, società di persone e società di capitali, che svolgono in Alto Adige un'attività artigianale, industriale, commerciale, di servizi o turistica, che siano classificati come microimprese (imprese con un fatturato annuo e un totale di bilancio annuo non superiore a Euro 2 milioni) con un massimo di 5 addetti, possono chiedere un contributo, il quale ammonterà al massimo il 60% delle spese ammesse. La spesa sostenuta minima

dev'essere Euro 2.000,00, la spesa sostenuta massima ammessa ammonta ad Euro 10.000,00, di conseguenza il contributo massimo ammonta a Euro 6.000,00.

Le spese ammesse sono quelle finalizzate all'introduzione di tecnologie e processi digitali volti a implementare e migliorare:

- i modelli organizzativi e di business;
- la presenza in internet dell'impresa e le forme di commercio elettronico;
- la gestione dei social media e di modelli di comunicazione digitale.

A tal fine sono ammissibili in particolare:

- le iniziative di formazione, coaching e tutoraggio destinate a dipendenti, titolari e soci che operano nell'impresa richiedente o in imprese associate o collegate alla stessa;
- le iniziative di consulenza e di diffusione di conoscenza;
- l'acquisto e l'ottimizzazione di software.

È ammissibile una sola domanda di contributo e le domande devono essere inviate entro il 31 ottobre dell'anno di avvio o di realizzazione dell'iniziativa. In ogni caso conviene presentare la domanda quanto prima possibile in quanto i fondi messi a disposizione si potrebbero esaurire velocemente.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/privacy-cookies/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: [privacy@bureauplattner.com](mailto:privacy@bureauplattner.com).

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati  
[www.bureauplattner.com](http://www.bureauplattner.com)

